

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n°18354 del 27/11/09	ISL 006	Rev. 04 Data 13/09/2012
			Pagina 1 di 4

Premessa

Le produzioni agro-alimentari possono riportare i riferimenti al metodo di produzione biologico solo se sono stati prodotti, preparati e/o importati in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le etichette e/o imballaggi primari e secondari che accompagnano i prodotti sino al consumatore finale devono riportare i riferimenti normativi che li identificano e devono essere sempre autorizzate da ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.

Dal 01 luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, chiusi in unità singole di vendita (monoingrediente o con una percentuale di ingredienti di origine biologica uguale o maggiore al 95%, **devono** riportare il logo comunitario.

L'uso del logo comunitario è **facoltativo** solo sui prodotti che provengono da paesi terzi.

L'uso del logo è **vietato** sulle confezioni di prodotti "biologici in conversione" e su quelli confezionati pluri-ingrediente con un contenuto di ingredienti biologici inferiore al 95%.

Quando si usa il logo comunitario **si deve** anche fare riferimento all'origine delle materie prime di cui il prodotto è composto:

AGRICOLTURA UE quando la materia prima è stata coltivata UE

AGRICOLTURA NON UE quando la materia prima è stata coltivata in paesi terzi

AGRICOLTURA UE/NON UE quando parte della materia prima è stata coltivata in ambito comunitario e parte in paesi terzi.

L'indicazione "UE" o "NON UE" può essere sostituita o integrata, qualora tutte le materie prime siano coltivate tutte in un paese dall'indicazione del paese stesso. Nel caso di prodotti coltivati in Italia può essere indicato "ITALIA".

Il logo comunitario è disponibile in vari formati grafici al seguente link: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it

Etichettatura

Esempio di etichetta di prodotto agricolo:

	
Agricoltura UE/Non UE	
Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F. IT BIO 008	Operatore Controllato n° _____
ARANCE cv. TAROCCO - BIOLOGICHE	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</i>	


Etichettatura dei Prodotti in conversione all'agricoltura biologica

La dicitura può essere inserita nelle etichette dei prodotti che rispettano le seguenti condizioni:

1. Siano ottenuti da semine o trapianti effettuati trascorsi dodici mesi dalla notifica (colture annuali) o siano raccolti trascorsi dodici mesi dalla notifica (colture perenni).
2. Il prodotto contenga un solo ingrediente di origine agricola.
3. La dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" sia uguale nella dimensione, nel colore e nel formato del carattere.
4. Le indicazioni non traggano in inganno il consumatore in riferimento alla natura del prodotto.

Questo documento di proprietà di Ecograppo Italia, non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta.

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n°18354 del 27/11/09	ISL 006	Rev. 04 Data 13/09/2012
			Pagina 2 di 4

Prodotto in conversione all'agricoltura biologica	ARANCE varietà TAROCCO	 Organismo di Controllo Autorizzato dal MiPAAF IT BIO 008 --- Operatore controllato n° ____
Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari		

Etichettatura dei prodotti trasformati

Per i prodotti trasformati il riferimento “biologico” può essere riportato:

- a. direttamente nella denominazione di vendita (nome del prodotto), purché gli alimenti trasformati siano stati prodotti conformemente alla normativa e almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
- b. per i prodotti con meno del 95% di componenti “biologici”, l’indicazione dell’origine biologica è consentita soltanto nell’elenco degli ingredienti. Deve essere comunque indicata la percentuale totale di ingredienti biologici;
- c. nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purchè:
 - Il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca
 - Contenga alti ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici
 - Gli ingredienti biologici utilizzati nella preparazione devono essere separati nel tempo e nello spazio dagli alimenti non biologici, non devono cioè essere contenuti insieme o provenire da un ingrediente non biologico e non contengano additivi non autorizzati


Esempio di etichetta di prodotto con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologico.

 Agricoltura UE/Non UE	 Operatore Controllato n° ____
Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F. IT BIO 008	
CONFETTURA DI FRAGOLE - BIOLOGICA	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</i>	

Questo documento di proprietà di Ecograppo Italia, non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta.

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n°18354 del 27/11/09	ISL 006	Rev. 04 Data 13/09/2012
			Pagina 3 di 4

Esempio di etichetta di prodotto con percentuale in peso degli ingredienti di origine agricola biologica inferiore al 95 %.

<p>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</p> <p>Ingredienti: Ingrediente 1^{o*} Ingrediente 2^{o*} Ingrediente 3^{o*}</p> <p>Ingredienti biologici (*) % totale ____</p>	DOLCETTO DI MANDORLE	 Organismo di Controllo Autorizzato dal MiPAAF IT BIO 008 --- Operatore controllato n° ____
--	-----------------------------	---

Etichettatura per il Vino e gli altri prodotti dell'industria enologica.

A partire dal 01/08/2012 entrano in vigore norme specifiche sulla vinificazione (Reg. CE 203/2012). Tutte le produzioni ottenute in conformità alle disposizioni del Reg. CE 203/2012 possono essere etichettate utilizzando il "logo biologico dell'UE".


Le disposizioni del Reg. CE 203/2012 sono applicate su tutti i prodotti del settore vitivinicolo di cui all'art. 1, par. 1 lettera l, del Reg. CE 1234/07.

Le produzioni ottenute in data antecedente a quella di entrata in vigore del Reg. CE 203/2012, ottenute in conformità al *titolo II capo 3bis* del Reg. CE 889/2008 modificato dal Reg. CE 203/2012, le cui giacenze sono state comunicate come previsto dal DM 12/07/2012 pubblicato sulla G.U. del 31/07/2012, possono essere etichettate utilizzando il "logo biologico dell'UE", così come previsto dall'art. 95, par. 10bis del Reg. CE 889/2008.

 Agricoltura UE/Non UE	
Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F. IT BIO 008	Operatore Controllato n° _____
VINO - BIOLOGICO	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti dell'industria enologica</i>	

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n°18354 del 27/11/09	ISL 006	Rev. 04 Data 13/09/2012
			Pagina 4 di 4

Tutte le produzioni ottenute in conformità al Reg. CE 203/2012 che non soddisfano i requisiti previsti al *titolo II capo 3bis* del Reg. CE 889/2008 modificato dal Reg. CE 203/2012, possono essere etichettate come prodotto “ottenuto da uve biologiche”. In questo caso non può essere utilizzato il “logo biologico dell’UE”.

Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti dell’industria enologica	Vino ottenuto da uve provenienti da agricoltura biologica	 <p> Organismo di Controllo Autorizzato dal MiPAAF IT BIO 008 --- Operatore controllato n____ </p>
--	---	---